

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO ANTICADUTA PRESSO LA SEDE DI PRATO DI SVILUPPO TOSCANA

CIG:

TRA

la Società Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito Sviluppo Toscana), c.f. e p.iva 00566850459, con sede in Viale G. Matteotti n. 60, 50129 Firenze (FI), nella persona del _____, CF: _____ domiciliato presso la sede della Società autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente Sviluppo Toscana (di seguito nominato **Committente**),

E

_____, (nel seguito anche "**Operatore Economico**") con sede legale in _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal _____, c.f. _____, nato a _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio,

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore Operativo n. del _____ si è provveduto ad aggiudicare il servizio di verifica ispettiva, installazione, manutenzione e certificazione del sistema anticaduta presente presso la sede di Prato di Sviluppo Toscana;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Sviluppo Toscana S.p.A., nella persona del Direttore Operativo, Dott. Orazio Figura, affida alla Società _____, che, nella persona del Sig. _____, accetta e si obbliga a realizzare le attività di verifica ispettiva, installazione, sostituzione dei componenti attualmente esistenti, manutenzione e certificazione finale complessivamente finalizzate alla conformità del sistema anticaduta presente presso la sede di Prato (PO) Via Galcianese n. 34 a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08.

Nel dettaglio le attività sono così dettagliate:

A. Ispezione delle coperture e verifica del sistema anticaduta attualmente installato con relativo rilascio del rapporto di ispezione;

B: Verifica di funzionalità dell'impianto e attività conseguenti al ripristino e alla messa in conformità delle linee vita;

C: Rilascio della certificazione di conformità del sistema anticaduta, della relazione di calcolo e dell'elaborato tecnico della copertura.

L'Operatore Economico si obbliga a predisporre e consegnare alla Committente la documentazione relativa alle attività svolte nel periodo alle scadenze concordate o su richiesta da parte della Committente.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nell'offerta predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start. Sviluppo Toscana S.p.A. metterà a disposizione dell'operatore economico tutta la documentazione necessaria da utilizzare ai fini dell'incarico. Tali informazioni saranno raccolte tramite colloqui e scambio di documentazione con l'operatore economico.

Art. 2 – Durata del Contratto

La durata complessiva del servizio è prevista fino al 21/05/2027

La data di avvio dell'esecuzione potrà essere disposta anche in anticipazione, ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nell'espletamento delle attività affidate l'Operatore dovrà attenersi a quanto previsto nel cronoprogramma da concordare con la Committente.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante, si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale, determinato dall'offerta economica dell'affidatario, ammonta ad Euro _____ (Euro _____/00), oltre I.V.A. come per legge, e comprensivo di ogni altra spesa.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel presente contratto e da quelle contenute nell'offerta della società.

Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Committente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Operatore Economico non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Obbligazioni specifiche dell’Operatore Economico

L’Operatore Economico si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

- a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nell’Offerta ove migliorativa;
- b. prestare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto di quanto previsto nel Contratto stesso e nell’Offerta ove migliorativa;
- c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti e nell’Offerta ove migliorativa;
- d. manlevare e tenere indenne la Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresa la relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto ed in particolare ai parametri di qualità predisposti;
- f. garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

L’Operatore Economico si impegna a predisporre e trasmettere alla Committente in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese.

L’Operatore Economico si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L’Operatore Economico, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nell’offerta Tecnica dello stesso.

L’Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto,

lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 5 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario derivanti dal rapporto di lavoro

L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Sviluppo Toscana S.p.A. del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti e collaboratori

L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di Sviluppo Toscana S.p.A. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata Sviluppo Toscana S.p.A.

L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 17 *"Riservatezza"*.

L'Operatore economico esonera Sviluppo Toscana S.p.A. da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che Sviluppo Toscana S.p.A. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare Sviluppo Toscana S.p.A. da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, Sviluppo Toscana S.p.A. ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Articolo 6 – Risoluzione del contratto

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, Sviluppo Toscana procede ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante comunicazione scritta trasmessa tramite p.e.c.

Costituisce grave inadempimento il mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui agli artt. 1, 4 e 5 del presente Contratto.

Sviluppo Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in caso di mancata applicazione del CCNL indicato e secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.13 "Osservanza dei contratti collettivi di lavoro a favore dei dipendenti dell'appaltatore" della lettera d'invito.

Sviluppo Toscana S.p.A. procederà, altresì, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato da Sviluppo Toscana S.p.A.;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice Etico di Sviluppo Toscana S.p.A., di cui all'art. 6,14 della lettera d'invito da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Sviluppo Toscana S.p.A. procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Al di fuori dei casi sopra specificati Sviluppo Toscana S.p.A., nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o che l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ai sensi del comma 4 del summenzionato articolo, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (se previsto) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, Sviluppo Toscana S.p.A. applica la disciplina dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, il presente atto è condizionato risolutivamente, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, all'esito positivo del controllo del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui, la verifica a campione sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e sui servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sia negativa, si dà luogo alla risoluzione del contratto, se ancora in corso, ed al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si dà luogo, inoltre, alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da Sviluppo Toscana S.p.A. per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del decreto che accerta l'esito negativo dei controlli e all'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto..

Articolo 7 – Penalità

L'affidatario è soggetto a penalità quando:

RITARDO

In applicazione di quanto disposto dagli art. 122 comma 4 e 126 comma 1 del D. Lgs 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio motivato da negligenza dell'Affidatario, sarà applicata una penale per il ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. L'ammontare delle penali, tuttavia, non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo determini un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da compromettere la regolare attività dell'Appaltatore nonché danneggiare o pregiudicare il funzionamento degli impianti, Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 di risolvere il contratto, incamerando la garanzia acquisita e di procedere all'eventuale motivata richiesta di danni.

NON CONFORMITA'

Se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell'art. _6.1_, Sviluppo Toscana S.p.A. acquisisce la prestazione e applica una penale pari al 10% del valore del contratto.

NON CONFORMITA' CON DIFFIDA

Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. accerti che l'Affidatario non ha adempiuto esattamente a quanto previsto all'art. 1 del presente documento e valuti che detto inadempimento pregiudica il raggiungimento degli obiettivi specifici, considera la prestazione come non eseguita entro i termini contrattuali. In tal caso Sviluppo Toscana S.p.A. procede, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, a diffidare per iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi 15 giorni; dall'invio della diffida ad adempiere si applica una penale giornaliera da ritardo di Euro 20,00; decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risolto di diritto.

Sviluppo Toscana S.p.A., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Affidatario, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, Sviluppo Toscana S.p.A. applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla

data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento

Nel caso in cui Sviluppo Toscana S.p.A. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Affidatario non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Sviluppo Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Sviluppo Toscana S.p.A. di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica tranche dietro presentazione di regolare fattura, previa ultimazione del lavoro nonché previo rilascio del Certificato di cui all'art. 12.

L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'Operatore economico dovrà dichiarare i conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa e le persone delegate ad operare sui suddetti conti, mediante lo schema allegato al presente contratto.

Le fatture dovranno indicare perentoriamente i seguenti dati:

1. Dati fiscali dell'Operatore economico (Ragione Sociale, sede, codice fiscale/Partita IVA);
2. Oggetto del servizio prestato;
3. Importo;
4. Codice IBAN del conto corrente dedicato;
5. C.I.G. di riferimento dell'appalto.

Essendo Sviluppo Toscana S.p.A. una società interamente partecipata dalla Regione Toscana, in applicazione alla recente modifica della normativa IVA a seguito dell'emanazione del D.L. n. 50/2017, a partire dal 1° luglio 2017 tutte le fatture emesse nei confronti della scrivente sono soggette alla disciplina dello split payment.

Pertanto, ancorché l'IVA debba continuare ad essere evidenziata in fattura, la stessa non sarà pagata al prestatore emittente la stessa, ma sarà versata all'Erario direttamente da Sviluppo Toscana S.p.A. nei termini di legge.

Al fine di cui sopra, l'Operatore economico dichiarerà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

La fattura sarà trasmessa tramite il canale SDI con codice destinatario USAL8PV; altrimenti la fattura dovrà essere inviata tramite posta certificata, al seguente indirizzo: legal@cert.sviluppo.toscana.it, ed in copia all'indirizzo amministrazione@sviluppo.toscana.it. Ogni diversa modalità di inoltro, non approvata dalla Committente, sarà considerata come mai avvenuta e la fattura non sarà sottoposta a registrazione con le modalità di legge.

Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Sviluppo Toscana S.p.A. procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove Sviluppo Toscana S.p.A. non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 36/2023

Sviluppo Toscana S.p.A. segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, Sviluppo Toscana S.p.A., prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per quanto ivi non previsto si rimanda all'art. 6.7 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento – della lettera di invito.

Art. 9 – Gestione digitale del contratto

Secondo quanto indicato dalla Società, ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (P.E.C.).

L'Operatore economico affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

La pec di Sviluppo Toscana S.p.A. è: *legal@cert.sviluppo.toscana.it*.

La pec della Società è: _____.

Art. 10 – Modifica del contratto

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse

condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Per quanto ivi non previsto si rimanda all'art. 6.5 – Modifica di contratto – della lettera di invito.

Art. 11 – Direzione dell'esecuzione del contratto

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinataria del servizio, che si rapporterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo/corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Per quanto ivi non previsto si rimanda all'art. 6.9 – Certificato di regolare esecuzione – della lettera di invito.

Art. 13 - Proprietà dei prodotti

Tutto il materiale originale, cartaceo e informatizzato, in particolare i programmi, la loro documentazione la manualistica, tutti i *report* e, comunque, tutta la documentazione collegata alle attività ed ai servizi oggetto del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Art. 14 - Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto ed eventuale azione di rivalsa da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. per maggior danno arrecato.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 15 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della L. n. 52/1991.

Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla Stazione Appaltante.

L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG.

Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica a Sviluppo Toscana S.p.A. dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata all'articolo 9 .

Art. 16 - Recesso

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso di Sviluppo Toscana S.p.A., l'Operatore economico affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Art. 17 - Riservatezza

La natura dell'attività svolta e qualsiasi informazione trasmessa da Sviluppo Toscana S.p.A. all'Operatore economico saranno oggetto della massima riservatezza.

L'Operatore economico non potrà, senza il previo consenso scritto di Sviluppo Toscana S.p.A., divulgare pubblicamente o rendere note a terzi tali informazioni.

Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui l'Operatore economico sia obbligato per legge a comunicare tali informazioni, o nel caso tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio indipendentemente dalla divulgazione delle stesse da parte dell'Operatore Economico.

L'Operatore economico si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati dei documenti degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico, a non divulgarli, diffonderli o comunicarli a terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirli in modo appropriato, impegnandosi a rispettare scrupolosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 676/2016, in particolare si impegna a utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui al presente incarico e ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per prevenire e in ogni caso limitare il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme nel rispetto anche delle disposizioni normative succitate.

Art. 18 - Clausole nulle

Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

Art. 19 - Esclusione di diversi rapporti

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione professionale, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

Art. 20 – Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico di Sviluppo Toscana S.p.A. mentre le spese di bollo sono a carico dell'Operatore Economico. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 21 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l' Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____.

L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale e per l'ulteriore periodo di _____, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 22 – Informativa sul trattamento dati personali

L'Operatore economico consente che Sviluppo Toscana S.p.A. tratti i suoi dati personali ai fini degli adempimenti legati al presente contratto. Il trattamento dei dati personali avviene nella più assoluta garanzia di segretezza e di sicurezza. Tali dati saranno comunicati a terzi solo per adempiere ad ogni obbligo di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, raccoglie presso di sé i dati personali forniti con presente contratto mediante strumenti normali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento.

L'Operatore economico – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – è informato che l'Operatore economico, per poter svolgere il servizio, dovrà trattare i suoi dati personali ed è informato che ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarlo, di essere informato sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi di informazioni commerciali, o di invio di materiale pubblicitario, o di vendita.

Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza di tali dati la prestazione oggetto del presente contratto non potrà essere effettuata.

Art. 23 – Responsabile del trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii., ed, in quanto compatibile, al D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto Sviluppo Toscana S.p.A. in qualità di Titolare o di Responsabile a seconda della qualifica assunta per lo specifico trattamento da Sviluppo Toscana S.p.A., nomina la Società Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 139 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme sopra citate.

In particolare si impegna a:

- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- d) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dalle disposizioni normative vigenti in materia;
- e) predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni ciò appaia necessario, a Sviluppo Toscana S.p.A. una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 24 - Dichiarazione di presa visione e di accettazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001

L'Operatore economico:

- a) dichiara di aver preso visione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” di Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito anche “Modello”) e di conoscerne il contenuto; i documenti di cui in precedenza sono pubblicati sul sito internet www.sviluppo.toscana.it;
- b) si impegna a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello per quanto ad esso applicabili, e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Sviluppo Toscana S.p.A. con propria comunicazione da inviare per e-mail all'indirizzo: odv@sviluppo.toscana.it di qualsiasi atto, fatto o

comportamento di cui esso Professionista venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico conferito, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di Sviluppo Toscana S.p.A.;

c) laddove esso Operatore economico sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

d) garantisce Sviluppo Toscana S.p.A. che non esistono a proprio carico:

- i. procedure concorsuali in corso;
- ii. protesti o altri atti pregiudizievoli dell'affidabilità e moralità riferiti alla Società stessa e/o ai subappaltatori/subfornitori e/o rispettivi soci e legali rappresentanti/amministratori;
- iii. gravi sanzioni amministrative comprese le sanzioni e/prescrizioni in tema di Tutela Ambientale, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro emessi dai preposti organi di vigilanza;
- iv. procedimenti in corso relativi ai reati ricompresi nel novero di quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;

e) dichiara di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera (b) e (c), che precedono, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, posto in essere da lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori di esso Professionista che vengano in contatto con Sviluppo Toscana S.p.A. ai fini dell'esecuzione del servizio, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da parte del Professionista stesso, con conseguente applicazione dell'articolo 8 e che possono essere considerate come dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

I documenti di cui al precedente punto lett a) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

L'Operatore economico da atto che il sito internet specificato alla lettera (a) del paragrafo che precede, viene costantemente aggiornato da Sviluppo Toscana S.p.A., sulla base dell'evoluzione normativa relativa al D.Lgs. 231/2001 e dei documenti adesso collegati e della realtà aziendale di Sviluppo Toscana S.p.A stessa.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza di quanto indicato ai precedenti paragrafi (con particolare attenzione alle lett b e c del primo paragrafo), in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Sviluppo Toscana S.p.A avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dalla stampa, l'esercizio delle facoltà sopra citate sarà acconsentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall'Autorità Giudiziaria.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno dell'Operatore economico, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di mallevare Sviluppo Toscana S.p.A. per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante.

Art. 25 - Conflitto di interessi

L'accettazione dell'incarico comporta la sottoscrizione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La dichiarazione di cui al primo comma è allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 26 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove Sviluppo Toscana S.p.A. sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 28 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso da chi vi abbia interesse.

Firmato digitalmente da:

Dott. Orazio Figura per Sviluppo Toscana S.p.A.

_____ per l'Operatore Economico

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante di _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c. 2, del Codice Civile, dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna quanto previsto dagli artt. 4 ("*Obblighi specifici dell'Operatore Economico*"); 6 ("*Risoluzione del contratto*"); 7 ("*Penalità*"); 16 ("*Recesso*"); 17 ("*Riservatezza*"); 22 ("*Informativa sul trattamento dati personali*"); 23 ("*Responsabile del trattamento dei dati personali*"); 24 ("*Dichiarazione di presa visione e di accettazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001*"); 25 ("*Conflitto di interessi*"); 27 ("*Foro competente*") del presente Contratto.

Per accettazione

_____ per l'Operatore Economico

Allegati:

1. *Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.*